

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 MAR. 1999

ADDI' 30 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
		"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo PAPI
..... OMISSIS

ASSENTI:

COSENTINO-AMATI-CIOFFARELLI.

DELIBERAZIONE N° 1840

OGGETTO : Sistema dei parchi e delle riserve naturali - Approvazione dello schema di statuto tipo delle aree naturali protette ai sensi della L.R. n.29 del 6.10.97.



OGGETTO: Approvazione dello schema di statuto tipo delle aree naturali protette ai sensi della L.R. n.29 del 6.10.97.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTA la L.R. n.29 del 6.10.97;

VISTO l'art.17 della suddetta legge;

CONSIDERATO che la L.R. n. 29/97 all'art.18 comma 2 lettera a) prevede che la Giunta Regionale eserciti la vigilanza e il controllo sull'attività degli enti di gestione delle aree naturali protette, ed in particolare, sentita la Commissione consiliare competente, emana direttive per la gestione delle suddette aree allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale;

CONSIDERATO che la L.R. n. 29/97 all'art.18 comma 2 lettera c) prevede che la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, eserciti il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Consiglio direttivo di cui all'art.14 comma 6 lettera b);

RITENUTO che, sulla base di quanto detto sopra, l'Ufficio I° settore 69 ha elaborato le linee guida per la stesura uniforme degli statuti da parte degli enti di gestione delle aree naturali protette;

CONSIDERATO che tali linee guida sono state sottoposte al parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente così come previsto dalla L.R. n. 74/91 e dalla L.R. n. 29/97 art.4;

CONSIDERATO che per tali linee guida il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente ha espresso parere favorevole nella seduta del 25.11.98;

RITENUTO opportuno quindi procedere alla elaborazione di uno statuto tipo allo scopo di uniformare l'organizzazione interna nonché il funzionamento di ciascun organo degli enti di gestione delle aree naturali protette;

RITENUTO di dover procedere, su richiesta dell'Assessorato proponente all'adozione del presente atto, verificata la scadenza dei termini richiamati dall'art.4, 3° comma della L.R. n. 21/93.

VISTA la L. 15.05.'97 n.127;

all'unanimità

INVIATA

DELIBERA

- di approvare lo schema di statuto tipo e la relativa relazione che si allegano alla presente deliberazione, per le motivazioni espresse in premessa;

- di dichiarare la presente deliberazione non soggetta a controllo ai sensi della L.15.05.'97 n.127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

21 APR. 1999



RELAZIONE SULLO STATUTO TIPO DEGLI ENTI PARCO DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto specifico e necessario dello Statuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 394/91, risulta essere "l'organizzazione istituzionale" dell'ente: organi e relative competenze; modalità di designazione e di nomina degli stessi; modalità del loro funzionamento.

Ovviamente, se alcuni di tali ultimi aspetti sono già esaustivamente disciplinati con legge, allo Statuto rimane in materia una competenza residuale: ed è quanto di fatto accade nel caso del Lazio, in cui residua in sostanza allo Statuto degli enti gestori la disciplina delle competenze del Consiglio direttivo rispetto a quelle del Direttore (secondo quanto detto) e le modalità di funzionamento degli organi.

Ciò scaturisce dalla necessità che la fonte gerarchicamente sottordinata disciplini esclusivamente, in chiave attuativa, quegli aspetti che non siano stati oggetto di dettagliata disciplina ad opera di fonti sovraordinate e/o gli aspetti che da tali fonti le siano espressamente demandati: ciò allo scopo di evitare indebiti "sconfinamenti di campo", con possibili sovrapposizioni e contrasti tra norme di diverso livello, che risulterebbero non meno nocive di quelle presenti tra norme equipollenti, perchè al pari di queste andrebbero a tutto scapito della chiarezza interpretativa e potrebbero determinare difficoltà in sede applicativa.

Non risulta, pertanto, consentito agli Statuti occuparsi di aspetti che, per ovvi motivi, è bene siano disciplinati uniformemente a livello regionale, almeno per tutti gli enti parco se non per tutti gli enti strumentali regionali, come ad esempio i requisiti, le incompatibilità, la durata e le indennità degli organi: si tratta di aspetti che trovano già nella L.R. 29 la loro definizione.

Lo Statuto, inoltre, non può occuparsi di materie riservate per legge ad altre fonti, anche "sottordinate", come la struttura organizzativa e la dotazione organica dell'ente, che vanno regolamentate - come visto - per via amministrativa.

Vi sono poi aspetti diversi dai precedenti (cioè né necessariamente spettanti allo Statuto, né ad esso preclusi) che appare però opportuno/inopportuno che lo Statuto disciplini. Vi si accenna soltanto perché essi, in quanto attinenti al merito e non alla legittimità degli Statuti stessi, esulano dalla pertinenza di questa relazione..

Si ritiene, ad esempio, opportuno che lo Statuto preveda forme di partecipazione popolare all'attività dell'ente e regolamenti la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 c. 9 della legge 394/91 per gli enti gestori dei parchi nazionali.

Con riguardo poi alla gestione del parco (piano, regolamento, programma pluriennale, nulla osta, ecc.) non appare precluso agli Statuti porre una disciplina esecutiva ed attuativa di quella contenuta in via generale dalla L.R. 29, ad esempio sotto il profilo procedurale.

Sulla base delle predette considerazioni risulta anche possibile definire i contenuti tipici dello Statuto, che vengono indicati nell'allegato.

ALLEGATO: STATUTO TIPO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Natura, denominazione e sede dell'ente
- Art. 2 Finalità
(Rinvio alla L.R. 29)
- Art. 3 Competenza territoriale
- Art. 4 Simbolo del parco
- Art. 5 Partecipazione popolare
- Art. 6 Pubblicità degli atti e diritto di accesso

CAPO II

ORGANI DELL'ENTE

- Art. 7 Organi dell'ente di gestione
(Indicazione e rinvio generale alla L.R. 29 per composizione, nomina, competenze, durata, incompatibilità, indennità ecc.)
- Art. 8 Competenze del Consiglio direttivo
- Art. 9 Modalità di funzionamento del Consiglio direttivo
(Convocazione; validità delle sedute; adozione delle deliberazioni; verbalizzazione; eventuali commissioni di lavoro, ecc.)
- Art. 10 Presidente del Consiglio direttivo
- Art. 11 Vice Presidente del Consiglio direttivo
- Art. 12 [Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio direttivo]
- Art. 13 Composizione della Comunità e quota di partecipazione
- Art. 14 Modalità di funzionamento della Comunità
(Rinvio al regolamento)
- Art. 15 [Decadenza dei membri della Comunità]
- Art. 16 Modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti
(Con eventuale indicazione di compiti specifici)

Art. 17 [Decadenza e dimissioni dei membri del CdRdC]

CAPO III PERSONALE E DIRETTORE DELL'ENTE

Art. 18 Personale
(Rinvio alla normativa regionale e statale vigente)

Art. 19 Direttore
(Competenze, modalità di assunzione, stato giuridico ed economico)

Art. 20 Regolamento di organizzazione e del personale
(Previsione e criteri generalissimi)

CAPO IV GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Art. 21 Rinvio all'art. 20 della L.R. 29 ed alla normativa regionale e statale
vigente

Art. 22 Regolamento
(Previsione e indicazione dei contenuti)

CAPO V GESTIONE DEL PARCO

Art. 23 Rinvio generale agli artt. 26, 27 e 28 + CAPO III e CAPO IV della L.R.
29

Art. 24 (e ss.) [Eventuali norme esecutive]

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Modifiche statutarie
(Modalità)

Art. 26 Norma di rinvio generale alla L.R. 29 e alla ulteriore normativa regionale
e statale vigente in materia di aree naturali protette e di enti pubblici non
economici.